



GOVERNO SOCIETARIO

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA BANCA DI CIVIDALE**

(Approvato dal C.d.A. della Banca di Cividale il 04 marzo 2022)

Sommario

Premessa.....	3
La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione	4
Caratteristiche della Banca	4
Composizione quantitativa del Consiglio	4
Composizione qualitativa del Consiglio.....	4
Competenze professionali.....	4
Equilibrio di genere e criteri di avvicendamento	5
Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti.....	5
Rappresentatività territoriale.....	5
Amministratori indipendenti	5
Ulteriori requisiti	6
Autovalutazione degli Organi Sociali	6

Premessa

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito gli Amministratori indipendenti, in ottemperanza ed in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, “Parte prima – Recepimento in Italia della CRD IV”, “Titolo IV – Governo societario, controlli interni gestione dei rischi”, “Capitolo 1 – Governo societario”, “sezione IV – Composizione e nomina degli organi sociali”) così come aggiornate dal 35° aggiornamento di cui al provvedimento dd. 02 luglio 2021 Dette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario richiedono che il consiglio di amministrazione identifichi preliminarmente “la propria composizione quali – quantitativa considerata ottimale”, per garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito.

Con decreto del 23 novembre 2020, n. 169 il MEF ha inoltre disciplinato i requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Alla luce della su indicata normativa la composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

A tal fine i componenti del consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, nonché di competenze diffuse e diversificate in modo che ciascun componente possa contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della banca.

È necessario infine che gli amministratori dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato e che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca.

In occasione del rinnovo del consiglio, la “composizione quali – quantitativa ottimale” deve poi essere portata a conoscenza dei soci della Banca affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Il presente documento viene pertanto pubblicato sul sito internet della Banca. I risultati della verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina devono essere resi noti ai soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.

Oltre ai limiti sopra descritti, per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società le cui limitazioni devono parimenti essere rispettate.

La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

Caratteristiche della Banca

Nel Piano Strategico l'ambito operativo della Banca di Cividale è individuato nella Regione Friuli Venezia-Giulia, nel Triveneto e nelle Regioni limitrofe.

La connotazione è quindi di una Banca operante nel comparto di intermediazione bancaria tradizionale in via prevalente sul territorio di radicamento storico, con un livello di complessità operativa media.

Composizione quantitativa del Consiglio

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica: il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri, dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi e della valutazione sopra formulata circa il livello di complessità operativa, nel rispetto dello Statuto vigente si ritiene ottimale che il Consiglio di Amministrazione sia formato da 9 (nove) componenti.

Composizione qualitativa del Consiglio.

Competenze professionali

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 385/1993 nonché dell'art. 7 e ss. del decreto MEF del 23 novembre 2020, n. 169.

Il Consiglio nel suo complesso deve quindi esprimere adeguate conoscenze:

1. di strategia aziendale;
2. di assetto organizzativo e di governo societario della banca;
3. del business bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela);

4. delle dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema);
5. dei territori presidiati della Banca e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato;
6. della regolamentazione di settore (p.e. bancaria, finanziaria, fiscale);
7. dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi;
8. di innovazione e sostenibilità acquisite mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso aziende o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o quale esponente di categorie di operatori economici o l'insegnamento universitario in materie economiche ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni del territorio di interesse.

Equilibrio di genere e criteri di avvicendamento

Relativamente alla diversificazione di genere in Consiglio, deve essere garantito un equilibrio tra uomini e donne assicurando la presenza di almeno due membri per il genere meno rappresentato. La nomina dei componenti del Consiglio deve prevedere un equilibrato avvicendamento nel tempo degli stessi, nel rispetto delle previsioni del “Regolamento in materia di diversità negli organi sociali e criteri di avvicendamento” adottato ai sensi dell'art. 18, comma settimo, dello Statuto.

Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti

Devono essere rispettate per ciascun Amministratore le previsioni delle “Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti” adottato ai sensi dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto.

Rappresentatività territoriale

Data la natura di banca territoriale della Banca di Cividale e della sua vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento e di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui opera, si ritiene sia importante che all'interno del Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti rappresentativi delle principali aree di insediamento dei Soci in cui la Banca opera.

In proposito il “Regolamento in materia di diversità negli organi sociali e criteri di avvicendamento” in tema di rappresentatività territoriale prevede che le diverse componenti della base sociale debbano trovare adeguata rappresentanza negli organi aziendali, con particolare riferimento alle categorie degli operatori economici.

Amministratori indipendenti

In osservanza all'art. 18 comma terzo dello Statuto *“almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili”*, in modo da poter vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, svolgendo altresì un ruolo di presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.

Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 13 del decreto MEF del 23 novembre 2020, n. 169 nonché dalla normativa comunque applicabile.

Ulteriori requisiti

Si richiede altresì che ogni amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Considerata infine l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca di Cividale, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiano compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Autovalutazione degli Organi Sociali

Il presente Regolamento viene periodicamente aggiornato anche per tenere conto di eventuali suggerimenti e spunti di miglioramento derivanti dalle attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.